



REGOLAMENTO PER GLI ASSEGNI DI RICERCA

TITOLO I *Norme Generali*

Art. 1 Oggetto e finalità

1. L'Università degli Studi di Milano (nel seguito "Università") attiva, nel rispetto della Carta europea dei Ricercatori e del Codice etico dell'Ateneo, ai sensi dell'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e secondo le disposizioni ministeriali vigenti, in conformità al presente Regolamento:

- assegni di ricerca finanziati dal bilancio universitario, banditi periodicamente (di norma non più di due volte l'anno) dall'Università ed eventualmente cofinanziati dai Dipartimenti con fondi propri o da enti esterni (denominati "assegni *post doc* - di tipo A");
- assegni di ricerca finanziati da strutture universitarie (Dipartimenti/Centri), a carico di progetti di ricerca o di altri fondi dichiarati ammissibili dal Consiglio di amministrazione, ovvero finanziati nell'ambito di convenzioni e contratti di ricerca con enti esterni, che prevedano espressamente tale finalità (denominati "assegni di tipo B"). Gli assegni di tipo B sono banditi ogniqualvolta le strutture lo richiedano e sia verificata la disponibilità della copertura economica della spesa.

2. L'Università può altresì attivare assegni con caratteristiche corrispondenti alle predette tipologie, finalizzati al raggiungimento di particolari obiettivi, nell'ambito di specifici progetti di ricerca finanziati da soggetti pubblici o privati. Le modalità con le quali l'Università si avvale di questa opportunità sono stabilite di volta in volta dal Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico.

3. Gli assegni di ricerca sono conferiti a seguito dell'espletamento di procedure selettive, comprensive di un colloquio, che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti, secondo le disposizioni contenute negli articoli seguenti.

TITOLO II *Modalità di conferimento degli assegni di ricerca*

Art. 2 Attivazione degli assegni *post doc* - di tipo A.

1. Sulla base delle risorse appositamente iscritte nel bilancio di previsione, il Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico, stabilisce ogni anno il numero di assegni *post doc*-di tipo A attivabili, ripartendoli tra i Dipartimenti sulla base delle scelte programmatiche dell'Ateneo e degli esiti della valutazione *ex post* dell'attività svolta dagli assegnisti di ricerca di cui ciascun Dipartimento si è avvalso negli anni precedenti. Contestualmente il Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico, determina i contenuti e i tempi del bando, in armonia con quanto previsto dal presente Regolamento.

2. Nell'ambito della dotazione di assegni ricevuta per l'anno di riferimento, ciascun Consiglio di



Dipartimento, entro la data stabilita dall'Ateneo, delibera in merito al numero di assegni *post doc*-di tipo A da bandire e al numero di assegni da rinnovare tra quelli in scadenza nell'anno, tenuto conto delle motivazioni espresse dai docenti referenti.

3. Per gli assegni di nuova attivazione, il Consiglio di Dipartimento indica le linee di ricerca che intende sviluppare con l'apporto degli assegnisti, individuandole tra quelle proposte dai professori e dai ricercatori a tempo indeterminato appartenenti al Dipartimento, dopo averne accertata la congruità rispetto alle finalità del Dipartimento medesimo. Ogni linea deve essere proposta da almeno due docenti. Possono essere proponenti di linee di ricerca per l'attivazione di assegni i docenti che siano in possesso di una documentata produttività scientifica, con riferimento ai tre anni precedenti la richiesta, e assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata dell'assegno. Ogni docente può proporre una sola linea di ricerca. Le linee di ricerca indicate devono essere sostenute dal Dipartimento, che deve impegnarsi a garantire il regolare svolgimento dei progetti dei candidati, ove fruitori di assegno, mettendo a disposizione le proprie risorse strutturali, strumentali e di personale.

4. Per ciascuna linea di ricerca proposta, ai fini dell'identificazione dell'ambito scientifico nel quale si colloca, il Consiglio di Dipartimento deve specificare il settore di riferimento, scegliendolo fra i 25 *Panel ERC*, e indicare da un minimo di uno a un massimo di cinque sotto settori *ERC* (non necessariamente tutti appartenenti allo stesso *Panel*). Il Consiglio deve, inoltre, per ogni linea, indicare i docenti di riferimento, precisando per ciascuno il settore concorsuale e il settore scientifico-disciplinare di rispettiva afferenza, e i nominativi di cinque esperti della materia, esterni all'Ateneo, appartenenti ad altre università o a enti di ricerca pubblici o privati, ai fini della costituzione della sottocommissione prevista al successivo comma 8.

5. Nel bando di concorso sono indicati, in particolare:

- a) il numero complessivo di assegni attribuibili e le linee di ricerca individuate dai Dipartimenti con l'indicazione dei relativi docenti di riferimento;
- b) la durata e l'ammontare degli assegni;
- c) i requisiti di ammissione come indicati all'art. 4;
- d) i casi di incompatibilità;
- e) le modalità di partecipazione alla selezione e i criteri sulla cui base si procederà alla valutazione dei candidati e dei rispettivi progetti di ricerca, nonché dei titoli e delle pubblicazioni da ciascuno presentati;
- f) le modalità di svolgimento dei colloqui, nel corso dei quali saranno discussi i progetti di ricerca proposti dai candidati.

La notizia del bando è pubblicata, oltre che sul sito dell'Ateneo, sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e sul Portale europeo per la mobilità dei ricercatori. La durata minima di pubblicazione del bando non può essere inferiore a trenta giorni.

6. Le domande di partecipazione alla selezione devono essere presentate entro il termine di scadenza stabilito dal bando, tramite l'apposita procedura *on-line* predisposta dall'Amministrazione. Alla domanda il candidato deve allegare la descrizione di un progetto di ricerca riferito a una linea di ricerca tra quelle previste nel bando, secondo le modalità indicate dal bando stesso. Alla domanda devono essere, inoltre, allegati il *curriculum* scientifico-professionale del candidato, il testo integrale della tesi di dottorato di ricerca o l'*abstract* (anche in versione non definitiva, se la tesi non è stata ancora discussa all'atto della scadenza del bando), le eventuali pubblicazioni e ogni altro titolo che, ad avviso del candidato, possa servire a comprovare la sua qualificazione e la sua produzione scientifica, nonché la sua attitudine alla ricerca.

7. Ai fini della selezione, il Rettore, sentito il Senato accademico, costituisce con proprio



decreto una Commissione di Ateneo con funzione di Garanzia (di seguito denominata "Commissione di Garanzia"), composta da almeno un membro per ogni area scientifico-disciplinare presente nell'Ateneo, cui spetta assicurare il regolare svolgimento delle procedure di valutazione, verificare i risultati e formulare una graduatoria per ogni singola linea di ricerca. I componenti della Commissione sono individuati tra i professori in servizio presso l'Ateneo o altri atenei.

8. Al fine di agevolare i lavori della Commissione di Garanzia, dopo la presentazione delle domande di partecipazione, il Rettore con proprio decreto costituisce una sottocommissione per ciascuna linea di ricerca, composta dal Direttore del Dipartimento interessato alla linea di ricerca o da un suo delegato, da uno dei rappresentanti d'area in seno alla Commissione di Garanzia, che funge da Presidente, e dai due esperti della materia esterni, sorteggiati dalla Commissione di Garanzia all'interno della rosa dei cinque proposta dallo stesso Dipartimento, oltre che da un supplente. Non possono comunque far parte della sottocommissione i docenti proponenti la linea di ricerca oggetto della selezione. Alla sottocommissione spetta il compito di esaminare le candidature e di svolgere i colloqui di cui al comma 5. Ai fini della valutazione del *curriculum* scientifico-professionale dei candidati si considerano gli eventuali diplomi di specializzazione, gli attestati di frequenza a corsi di perfezionamento *post-lauream*, conseguiti in Italia o all'estero, l'attività di ricerca, adeguatamente documentata, svolta presso soggetti pubblici o privati, le pubblicazioni, le *fellowships* o altri incarichi, sia in Italia sia all'estero.

9. Nel rispetto dei compiti stabiliti dalla legge e al fine di avvalersi di specifiche competenze scientifiche, la sottocommissione può eventualmente acquisire, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica il parere di altri esperti di elevata qualificazione, esterni all'Università, italiani o stranieri. I nominativi degli esperti consultati sono resi noti al termine dei lavori.

10. Per la valutazione dei candidati la sottocommissione dispone di cento punti, una parte dei quali da attribuire complessivamente ai titoli e al progetto di ricerca e la restante da riservare al colloquio. La sottocommissione provvede all'attribuzione dei punti secondo quanto disposto dal bando. La valutazione dei titoli e del progetto di ricerca precede l'inizio dei colloqui. I relativi risultati sono resi noti ai candidati prima dello svolgimento degli stessi colloqui, secondo le modalità indicate nel bando.

11. Sulla base dei *curricula* e dei titoli presentati dai candidati, la sottocommissione attribuisce a ciascuno un punteggio nel rispetto dei criteri stabiliti nel bando, tenendo conto dell'esperienza e della qualificazione scientifica, quale risulta dal relativo *curriculum* scientifico-professionale, della validità del progetto e della sua congruità nell'ambito della linea di ricerca alla quale fa riferimento. Sono ammessi al colloquio i candidati che conseguano nei titoli e nel progetto una valutazione complessiva maggiore del 50% del punteggio attribuibile.

12. Il colloquio è indirizzato a valutare i contenuti del progetto proposto dal candidato e le competenze scientifiche dallo stesso maturate. Il colloquio si intende superato se il candidato consegue una valutazione maggiore del 50% del punteggio attribuibile. Ai candidati ammessi al colloquio, residenti stabilmente all'estero, possono essere garantite modalità che agevolino la loro partecipazione ai colloqui, così come disciplinato dal bando.

13. Terminate le prove, la sottocommissione procede alla predisposizione dei relativi verbali trasmettendoli alla Commissione di Garanzia che formula la graduatoria dei candidati giudicati idonei per ciascuna linea di ricerca e designa i vincitori, dopo aver effettuato le debite verifiche riguardo al possesso da parte di tutti gli idonei dei requisiti di qualità richiesti dal bando. Le procedure di selezione devono essere ultimate entro il termine stabilito dal bando. I verbali della Commissione di Garanzia sono pubblici. Gli esiti delle selezioni sono approvati con decreto del Rettore e pubblicati sul sito web dell'Ateneo.



14. Ogni Direttore di Dipartimento, sentiti il vincitore dell'assegno e i docenti proponenti la relativa linea di ricerca, designa il referente del progetto, scegliendolo tra i docenti indicati nel bando. Il vincitore dell'assegno, in accordo con il docente referente, comunica agli uffici amministrativi competenti le attività relative al progetto di ricerca da realizzare durante il periodo dell'assegno. Lo stato di svolgimento delle predette attività è verificato periodicamente secondo le modalità stabilite dal contratto individuale.

15. Il rapporto contrattuale dei vincitori degli assegni di ricerca decorre dal primo giorno del mese successivo alla firma del contratto, salvo richiesta motivata di deroga, comunque non superiore a novanta giorni. Nel caso in cui il vincitore dell'assegno di ricerca non si presenti, entro i termini previsti dall'Amministrazione, ai competenti uffici per la stipula del contratto, o vi rinunci, si provvede alla convocazione degli idonei che seguono in graduatoria per la linea di ricerca per la quale è venuto meno il vincitore. La graduatoria è comunque valida fino ad un massimo di sessanta giorni dall'approvazione degli atti. L'inserimento in posizione utile nelle graduatorie degli assegni non dà diritto a dichiarazioni di idoneità da far valere in successive selezioni.

16. Nel caso in cui non vi siano vincitori per una determinata linea di ricerca o nessun idoneo accetti l'assegno ovvero il vincitore rinunci entro sessanta giorni dall'inizio dell'attività, l'assegno può essere attivato nuovamente dal Dipartimento nel bando successivo come linea di ricerca aggiuntiva.

Art. 3

Attivazione degli assegni di tipo B

1. L'attivazione di assegni di tipo B è autorizzata con decreto rettorale, in applicazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento. La proposta di attivazione dell'assegno è avanzata dal docente referente del progetto di ricerca nel cui ambito l'assegno deve essere utilizzato e approvata dal Consiglio del Dipartimento di appartenenza dello stesso docente. La proposta deve riportare le seguenti specificazioni:

- la durata dell'assegno, specificando l'eventuale rinnovabilità, e il relativo ammontare;
- i fondi su cui far gravare il corrispettivo dell'assegno e i relativi oneri;
- il titolo e una sintetica descrizione del programma di ricerca, le finalità specifiche e la durata dell'attività, l'area scientifico-disciplinare interessata;
- il nominativo del docente referente e l'elenco nominativo dei docenti che partecipano all'attività di ricerca;
- una sintesi dell'attività già svolta nell'ambito del programma e l'elenco delle eventuali pubblicazioni prodotte;
- i requisiti richiesti e le attività da affidare all'assegnista, nonché gli obiettivi che questo deve raggiungere;
- le eventuali collaborazioni nazionali e internazionali in atto;
- la proposta di composizione della Commissione giudicatrice, così come individuata al successivo comma 4.

La proposta deve essere corredata dal modello di bando predisposto dall'Amministrazione, debitamente compilato, per le parti di competenza, dal docente proponente.

2. Entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di attivazione di un nuovo assegno B, compilata come riportato al comma 1 e corredata della delibera del Consiglio del Dipartimento di riferimento, l'Amministrazione provvede a emanare il bando per la selezione. La notizia del bando è pubblicata, oltre che sul sito dell'Università, sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e sul Portale europeo per la mobilità dei ricercatori. I termini per la presentazione delle candidature non possono essere inferiori a venti giorni. I bandi devono indicare, in particolare:



- la durata e l'importo dell'assegno da conferire, e il numero qualora il bando riguardi più assegni;
- i requisiti di ammissione come indicati all'art. 4;
- il Dipartimento di riferimento;
- l'area scientifico-disciplinare nel cui ambito è svolta l'attività di ricerca di pertinenza dell'assegno;
- il titolo e il programma di ricerca;
- le attività che l'assegnista è chiamato a svolgere;
- le competenze richieste;
- il docente referente delle attività dell'assegnista;
- i criteri per la valutazione del *curriculum*, dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati;
- le modalità e la data di svolgimento del colloquio.

3. Alla domanda di partecipazione, da presentare entro la scadenza stabilita dal bando, ciascun candidato deve allegare il proprio *curriculum* scientifico-professionale, le eventuali pubblicazioni e ogni altro titolo che, a suo avviso, possa servire a comprovare la sua qualificazione in relazione all'attività di ricerca proposta. Nella valutazione del *curriculum* si tiene conto dei diplomi di specializzazione e degli attestati di frequenza a corsi di perfezionamento *post-lauream*, conseguiti in Italia o all'estero, della documentata attività di ricerca svolta presso soggetti pubblici o privati, di eventuali pubblicazioni, *fellowships* o incarichi, sia in Italia sia all'estero.

4. Le procedure di selezione sono espletate da una Commissione nominata dal Rettore con proprio decreto e composta dal Direttore del Dipartimento di riferimento o suo delegato, dal docente referente e da due membri proposti dal Consiglio del Dipartimento, di cui uno con funzioni di supplente. La Commissione designa nel suo ambito il Presidente. Nel caso di assegni da attivare nell'ambito di convenzioni o contratti con soggetti privati, la Commissione può essere integrata da un membro esterno, di comprovata capacità, individuato dall'ente stesso in accordo con il docente referente. La Commissione è tenuta a concludere i propri lavori entro venti giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione delle domande.

5. La Commissione effettua la valutazione comparativa dei candidati sulla base dei *curricula* e dei titoli presentati dagli stessi e degli esiti di un del colloquio di cui al comma 2, valutandone la qualificazione scientifica, le attitudini alla ricerca e le competenze richieste. La Commissione dispone di un massimo di 100 punti, 50 dei quali assegnabili ai titoli e 50 al colloquio. I punti sono attribuiti ai titoli secondo i criteri determinati nel bando. La Commissione formula per ciascun candidato un giudizio complessivo e, al termine dei lavori, stila una graduatoria di merito sulla base della somma dei punteggi ottenuti dai singoli candidati, e designa il candidato o i candidati, quando sono da attribuire più assegni, risultati vincitori. I risultati della selezione sono approvati con decreto del Rettore e pubblicati sul sito web dell'Ateneo. I verbali della Commissione sono pubblici. Ai candidati ammessi al colloquio, stabilmente residenti all'estero, possono essere garantite le medesime modalità di partecipazione al colloquio previste per gli aspiranti al conferimento degli assegni di tipo A.

6. I vincitori decadono qualora non stipulino il conseguente contratto entro i termini stabiliti dall'Amministrazione. In tal caso subentra il candidato che segue immediatamente nella graduatoria. La graduatoria è comunque valida fino a un massimo di sessanta giorni dall'approvazione degli atti. L'inserimento in posizione utile nelle graduatorie degli assegni non dà diritto a dichiarazioni di idoneità da far valere in successive selezioni.

7. Nel caso in cui il concorso sia andato deserto o non vi sia alcun vincitore, su richiesta della pertinente struttura, da formularsi entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori della Commissione, l'assegno può essere riattivato con l'emanazione di un nuovo bando. Si prescinde



dall'emanazione del bando e dalle procedure di valutazione come riportate al comma 5, nel caso vi sia un solo candidato e questo sia già stato selezionato all'interno di apposite procedure competitive di evidenza pubblica indette da Ministeri, ovvero da organismi dell'Unione Europea che prevedano espressamente la possibilità per il vincitore di svolgere l'attività di ricerca presso istituzioni universitarie con un contratto di collaborazione. Tale deroga si applica anche nel caso di procedure competitive aventi le medesime caratteristiche, promosse da altri enti, pubblici o privati senza scopo di lucro, che prevedano tra i loro obiettivi anche il finanziamento alla ricerca, ricorrano a meccanismi di selezione delle candidature basati su *peer review* e pubblicizzino adeguatamente i bandi di concorso.

Art. 4 Requisiti di ammissione

1. Possono candidarsi al conferimento degli assegni di ricerca gli studiosi in possesso di laurea specialistica o magistrale o di laurea magistrale a ciclo unico che presentino un *curriculum* scientifico-professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca.

2. Il dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero ovvero, per i settori interessati, il titolo di specializzazione di area medica corredato da un'adeguata produzione scientifica, è requisito obbligatorio per usufruire degli assegni *post doc* - di tipo A, e titolo preferenziale per l'attribuzione degli assegni di tipo B. Per gli assegni *post doc* - di tipo A, il titolo deve essere conseguito entro la data di stipula del contratto individuale e comunque entro la data stabilita nel bando di concorso.

3. L'Università può riservare una quota di assegni di ricerca a studiosi italiani o stranieri che abbiano conseguito il dottorato di ricerca, o titolo equivalente, all'estero ovvero a studiosi stranieri che abbiano conseguito il dottorato di ricerca in Italia.

4. Non possono partecipare ai bandi per il conferimento degli assegni di ricerca coloro che abbiano un grado di parentela o affinità fino al quarto grado compreso oppure un rapporto di coniugio e gli istituti delle unioni civili e della convivenza di fatto (ai sensi della Legge n. 76/2016), con un professore o ricercatore appartenente al Dipartimento o al Centro che ne richiede l'attivazione ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di amministrazione dell'Ateneo.

TITOLO III *Gestione Contrattuale*

Art. 5 Durata e importo

1. Gli assegni *post doc* - di tipo A hanno la durata di due anni e possono essere rinnovati anche annualmente, per ulteriori due anni. La richiesta di rinnovo annuale deve essere motivata da esigenze di ricerca ovvero da esigenze di ordine finanziario.

2. Gli assegni di tipo B possono avere una durata compresa tra uno e tre anni e sono rinnovabili nei limiti definiti dalla legge e dal comma seguente e nei modi stabiliti dall'art. 10 del presente Regolamento.

3. La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi del presente Regolamento, compresi gli eventuali rinnovi, non può comunque essere superiore a sei anni, ad esclusione del periodo in cui l'assegno sia stato eventualmente fruito in coincidenza con la frequenza a un corso di dottorato di



ricerca senza borsa, nel limite massimo della durata legale del corso. Ai fini della durata degli assegni non sono rilevati i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

4. L'importo annuo lordo degli assegni *post doc* - di tipo A è stabilito annualmente dal Consiglio di amministrazione nell'ambito della predisposizione del bilancio di previsione, tenuto conto dell'importo minimo annuo lordo definito con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. L'importo degli assegni di tipo B è stabilito dal Consiglio del Dipartimento o Centro richiedente nel rispetto del piano finanziario del progetto di ricerca su cui grava la spesa. L'assegno è erogato al beneficiario in rate mensili posticipate.

5. Il titolare dell'assegno di ricerca ha diritto al rimborso delle spese di viaggio, di alloggio, di vitto e delle altre spese rimborsabili, sostenute in Italia e all'estero, a valere sui contributi per la ricerca scientifica a disposizione del Dipartimento o Centro di riferimento, secondo quanto previsto dal Regolamento delle missioni e dei rimborsi spese.

6. Qualora l'attività scientifica del titolare di un assegno *post-doc* - di tipo A implichi la necessità di prolungati soggiorni all'estero, su proposta del Dipartimento di riferimento, l'importo dell'assegno può essere elevato su fondi messi a disposizione dallo stesso Dipartimento a valere su progetti di ricerca in corso, nel rispetto delle regole finanziarie e dei limiti di spesa previsti dagli stessi progetti.

7. Al fine di favorire il reclutamento di coloro che provengano da sedi estere particolarmente lontane, l'Università mette a disposizione dei vincitori degli assegni che ricadano in questa situazione, per il periodo del contratto, risorse e misure di sostegno, anche in forma di *mobility allowance*. Il bando reca le modalità e l'ammontare del contributo erogabile.

Art. 6 Incompatibilità

1. La titolarità dell'assegno non è compatibile con l'iscrizione a corsi di laurea, di laurea specialistica o magistrale e a ciclo unico, a corsi di dottorato di ricerca con borsa e a scuole di specializzazione dell'area medica, in Italia o all'estero. La titolarità dell'assegno è inoltre incompatibile con l'iscrizione ad altra scuola o corso che preveda la frequenza obbligatoria, salvo diverso parere motivato del docente responsabile e del consiglio della struttura di riferimento; è altresì incompatibile con l'incarico di professore a contratto.

2. Gli assegni di ricerca non possono essere conferiti al personale di ruolo delle università e delle istituzioni ed enti pubblici di ricerca e sperimentazione, dell'Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e dell'Agenzia Spaziale Italiana (ASI), nonché delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'art. 74, comma 4, del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382. L'attribuzione dell'assegno di ricerca comporta, per i dipendenti in servizio presso Amministrazioni Pubbliche diverse da quelle sopra indicate, il collocamento in aspettativa senza assegni per il periodo di durata dell'assegno di ricerca.

3. L'assegno non è cumulabile con borse di studio a qualsiasi titolo conferite ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili a integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari. L'assegno non è altresì cumulabile con il lavoro dipendente, con altri contratti di collaborazione o con proventi derivanti da attività libero-professionali, svolte in modo continuativo, tranne quelli previsti dal comma successivo e purché l'attività lavorativa non interferisca con l'attività primaria di ricerca.



4. Il titolare di assegno di ricerca può svolgere una limitata attività di lavoro autonomo, previo accordo con il docente referente e comunicazione scritta ai competenti uffici, a condizione che tale attività sia dichiarata, dalla struttura presso la quale opera, compatibile con l'attività di ricerca cui lo stesso è tenuto e non comporti conflitto di interessi. Complessivamente l'attività di lavoro autonomo non può superare i limiti di reddito stabiliti dal Consiglio di amministrazione.

5. Sono compatibili con l'assegno di ricerca le attività extra-universitarie di relatore in seminari, convegni e conferenze e quelle pubblicistiche.

6. Ai sensi del Regolamento generale d'Ateneo, il titolare di assegno di ricerca può svolgere attività di orientamento, tutoring e assistenza agli esami di profitto in qualità di cultore della materia e ricevere i relativi compensi previsti dal Consiglio di amministrazione; tali compensi si sommano con eventuali altri redditi da lavoro autonomo e devono rientrare nel limite di reddito previsto dal precedente comma 4.

Art. 7

Natura e stipula del contratto

1. L'assegno è conferito mediante la stipula di un contratto di diritto privato tra l'Ateneo e il vincitore e decorre dal mese successivo a quello della data della stipula. Il contratto non configura un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli del personale universitario.

2. Gli assegni di ricerca sono esenti da prelievo fiscale; ad essi si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 13.8.1984, n. 476 e successive modificazioni e integrazioni, in materia previdenziale, le disposizioni di cui all'art. 2, comma 26, e seguenti della legge 8.8.1995, n. 335 e successive modificazioni e integrazioni.

3. Per quanto riguarda i rischi da infortuni e responsabilità civile, l'Ateneo provvede alla relativa copertura assicurativa.

ART. 8

Diritti e doveri dei titolari di assegno di ricerca

1. Il titolare di assegno di ricerca è tenuto a svolgere l'attività di ricerca prevista dal contratto individuale e ha diritto di avvalersi, per tale fine, delle strutture e delle attrezzature del Dipartimento o Centro di riferimento. L'attività di ricerca può essere svolta in parte presso strutture esterne, solo previa espressa autorizzazione del docente referente, sentito il consiglio della struttura di riferimento; di ciò deve essere data comunicazione all'Amministrazione universitaria.

2. I titolari di assegno di ricerca hanno libero accesso a tutte le strutture dell'Ateneo; una loro rappresentanza partecipa alle riunioni degli organi della struttura di riferimento secondo quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento generale dell'Ateneo.

3. L'attività deve essere svolta continuativamente, nei limiti previsti dai programmi di ricerca e secondo le indicazioni impartite dal docente referente, il quale è anche tenuto a verificarla. L'attività deve essere sospesa durante il periodo di astensione obbligatoria per maternità. Può essere inoltre sospesa per malattia grave o per gravi motivi familiari, o per l'astensione legata al congedo parentale. I periodi di sospensione, ad eccezione di quello obbligatorio per maternità, che secondo quanto previsto dalla normativa vigente comporta l'automatica proroga del contratto, possono essere recuperati al termine della naturale scadenza dello stesso contratto, previo accordo



con il docente referente e nel rispetto dei limiti imposti dal finanziamento a disposizione. Non costituisce sospensione, e conseguentemente non va recuperato, un periodo complessivo di assenza giustificata non superiore a trenta giorni lavorativi annui.

4. Durante il periodo di astensione legata al parto, gli assegnisti hanno diritto all'indennità di maternità erogata dall'INPS secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia e dal Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 12.7.2007. In caso di congedo per malattia superiore ai quattro giorni, gli assegnisti hanno diritto di usufruire dell'indennità giornaliera di malattia nei limiti previsti dalla legge 27.12.2006, n. 296. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS, ai sensi dell'art. 5 del citato decreto 12.7.2007, è integrata dall'Università fino a concorrenza dell'intero importo dell'assegno di ricerca.

5. Il titolare di assegno di ricerca è tenuto a presentare al consiglio della struttura di riferimento una relazione annuale sulle attività svolte, approvata del docente referente, e a illustrare i risultati conclusivi della propria attività in un apposito seminario o nelle forme definite dalla struttura presso la quale ha operato. La validità scientifica dei risultati conseguiti dall'assegnista è attestata dal consiglio della predetta struttura entro un anno dalla scadenza del contratto.

6. Durante il periodo di vigenza del contratto, qualora il titolare dell'assegno non svolga con regolarità l'attività di ricerca senza giustificato motivo, o si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze, è avviata la procedura per la risoluzione del contratto, ai sensi degli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile, su richiesta avanzata dal docente referente, nel caso perduri l'inadempienza dell'assegnista, nonostante questo abbia ricevuto dal docente un primo richiamo orale, seguito da uno scritto con l'indicazione di un congruo termine (almeno quindici giorni) per riprendere l'attività secondo gli impegni contrattuali assunti. Il contratto si risolve di diritto, senza alcun obbligo di preavviso, nell'ipotesi di violazione del regime di incompatibilità. La decadenza e la risoluzione del contratto sono disposte con decreto del Rettore.

Art. 9

Recesso dei titolari di assegno di ricerca

1. Il titolare dell'assegno di ricerca che intende recedere dal contratto è tenuto a darne comunicazione scritta al Rettore e alla struttura di riferimento con almeno trenta giorni di preavviso. La mancata comunicazione comporta la trattenuta del corrispettivo rapportato al periodo di mancato preavviso.

TITOLO IV **Rinnovabilità**

Art. 10

Rinnovi assegni di ricerca *post doc* - di tipo A

1. La richiesta di rinnovo deve essere presentata dall'assegnista al Direttore del Dipartimento presso il quale ha svolto la sua attività almeno tre mesi prima della scadenza del contratto. La richiesta deve essere corredata da una relazione finale sull'attività svolta, accompagnata da un giudizio complessivo del docente di riferimento dal quale emerga peraltro che l'assegnista ha assolto agli impegni previsti e conseguito gli obiettivi prefissati.

2. Il Consiglio del Dipartimento valuta tutte le richieste di rinnovo ricevute formulando una graduatoria di priorità, e propone alla Commissione di Garanzia gli assegni da rinnovare, nel numero



di posizioni per i rinnovi deliberato dallo stesso Consiglio. Per le richieste di rinnovo non accolte, il Consiglio del Dipartimento è tenuto a specificare nella delibera i motivi del rigetto.

3. La Commissione di Garanzia in carica provvede alla valutazione di ciascun progetto per il quale si propone il rinnovo tenuto conto in particolare dei seguenti elementi:

- l'attività di ricerca da compiere durante il periodo relativo al rinnovo;
- la relazione sull'attività già svolta dal titolare dell'assegno;
- i lavori scientifici o le pubblicazioni di cui l'assegnista risulti autore o coautore, correlate al progetto di ricerca. I lavori devono essere stati pubblicati o comunque accettati dall'editore entro la scadenza dell'assegno;
- la partecipazione a convegni, corsi e altre attività scientifiche.

4. La Commissione di Garanzia esprime per ciascun assegnista un giudizio complessivo, dopo aver verificato che l'assegnista abbia comunque prodotto almeno una pubblicazione o un lavoro scientifico nel periodo contrattuale riferito all'assegno di ricerca, e redige un proprio verbale. Gli atti relativi al rinnovo del contratto sono approvati con decreto del Rettore, dopo la verifica del mantenimento da parte dell'assegnista dei requisiti previsti dalla legge. Il titolare dell'assegno è tenuto a stipulare il contratto concernente il rinnovo entro il mese precedente la scadenza del contratto in vigore, pena la decadenza.

5. Qualora le posizioni per il rinnovo di assegni deliberate dal Consiglio di Dipartimento con riferimento a un determinato anno non siano tutte coperte, gli assegni non utilizzati, su richiesta del Dipartimento interessato, possono essere attivati con durata biennale, non rinnovabile, nel primo bando previsto per l'anno successivo all'anno di riferimento, in aggiunta ai nuovi assegni di cui al comma 2 dell'art. 2 del presente Regolamento.

Art. 11

Rinnovo degli assegni di ricerca di tipo B

1. La domanda di rinnovo degli assegni di ricerca di tipo B, accompagnata dalla relazione sull'attività già svolta, elaborata dal titolare dell'assegno, deve essere inoltrata all'Amministrazione, almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto, dal docente referente, dopo aver acquisito il parere favorevole del consiglio della struttura interessata e a seguito della valutazione positiva espressa dalla Commissione di cui al comma seguente. Nella domanda di rinnovo devono essere specificati gli obiettivi che sono da conseguire ai fini della prosecuzione del progetto di ricerca e che motivano la richiesta di rinnovo. Il titolare dell'assegno è tenuto a stipulare il contratto di rinnovo entro il mese precedente la scadenza del contratto in vigore, pena la decadenza.

2. La Commissione che deve esaminare la richiesta di rinnovo è composta dai medesimi componenti della Commissione che ha effettuato la valutazione comparativa dei candidati al fine del conferimento dell'assegno. Nel caso in cui uno o più membri di tale Commissione siano indisponibili, per decadenza o impedimento, si provvede alla loro sostituzione con decreto rettorale.

Art. 12

Norme finali e transitorie

1. Il presente Regolamento costituisce attuazione di quanto previsto dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento generale d'Ateneo, fatti salvi i migliori trattamenti previsti dal contratto individuale.

2. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 20 dello Statuto, il Regolamento, approvato dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, ed emanato con decreto del



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

Rettore, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito web dell'Ateneo. Dallo stesso giorno è abrogato il previgente Regolamento in materia di assegni di ricerca, adottato con decreto rettorale 12.4.2012, n. 278223, ad eccezione delle disposizioni previste dall'art. 10 dello stesso Regolamento che trovano applicazione, in via transitoria, ai fini del rinnovo degli assegni *post doc* - di tipo A conferiti nell'ambito del bando dell'anno 2012.

Regolamento approvato con D.R. 0287660 il 11/11/2013 e modificato con D.R. 2/2018 il 10/01/2018